SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73/L

LEGGE 23 marzo 1998, n. **101.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **102.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **103.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **104.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **105.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **106.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

Da 98G0146 a 98G0151

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1998, n. 107.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 4 e gli allegati *C* e *D* della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva 79/530/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, di attuazione della direttiva 79/531/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:

a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;

b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;

c) lavastoviglie;

d) forni;

e) scalda-acqua e serbatoi di acqua calda;

f) fonti di illuminazione;

g) condizionatori d'aria.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.

3. Restano ferme, per quanto riguarda i forni elettrici, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in leasing o esponga apparecchi domestici agli utilizzatori finali;

b) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità europea oppure il soggetto che immette il prodotto sul mercato comunitario;

c) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa all'apparecchio in questione;

d) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un apparecchio nel suo normale funzionamento;

e) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.

Art. 3.

Modalità di informazione

1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative agli apparecchi di cui all'articolo 1 sono rese note al consumatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing oppure esposto all'utilizzatore finale.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove campagne di informazione a carattere educativo e promozionale allo scopo di incentivare un uso più responsabile dell'energia da parte dei consumatori.

Art. 4.

Obblighi del fornitore

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, il fornitore appronta una documentazione tecnica sufficiente

a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:

a) la descrizione generale del prodotto;

b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati;

c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie;

d) le medesime informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* relativamente a modelli analoghi, qualora taluni dei valori siano stati individuati con riferimento agli stessi modelli. È analogo un modello che differisce dal prodotto per elementi non essenziali alla determinazione del consumo di energia e degli altri dati complementari di cui all'articolo 1.

2. Il fornitore conserva la documentazione di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare del prodotto e la esibisce su richiesta dell'autorità competente.

3. Il fornitore che immette sul mercato gli apparecchi di cui all'articolo 1 assicura prontamente al distributore la provvista gratuita di etichette conformi al presente regolamento.

4. Il fornitore correda il prodotto della relativa scheda informativa che deve riportare anche le informazioni contenute nell'etichetta ed essere inserita in tutti gli opuscoli illustrativi destinati al consumatore. In mancanza di opuscoli illustrativi, la scheda è acclusa alla documentazione che deve essere fornita con l'apparecchio.

5. È vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni concernenti il consumo di energia non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e a quelle dettate specificatamente per gli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, qualora ciò possa indurre in errore o ingenerare confusione nel consumatore. È fatta salva l'applicazione dei marchi di qualità ecologica previsti da disposizioni comunitarie o nazionali.

6. La responsabilità, per colpa o dolo, dell'esattezza delle informazioni contenute sulle etichette e nelle schede è attribuita al fornitore.

7. L'autorità preposta alla vigilanza può richiedere al fornitore, con provvedimento motivato, di comprovare l'esattezza delle informazioni di cui al comma 6, qualora sussistano motivi di dubbio che le informazioni stesse non siano corrette.

Art. 5.

Obblighi del distributore

1. La responsabilità, per colpa o dolo, di corredare gli apparecchi di cui all'articolo 1 della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile, è attribuita al distributore.

2. Qualora gli apparecchi siano dati in noleggio o concessi in leasing o venduti in base a cataloghi per corrispondenza o in altra forma implicante che il potenziale contraente non possa prendere subito visione degli apparecchi stessi, il distributore è tenuto a garantire che al potenziale contraente vengano fornite le informazioni essenziali indicate sull'etichetta e nella scheda, prima di acquistare l'apparecchio.

Art. 6.

Autorità competente per la vigilanza e il controllo

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è l'autorità competente per la vigilanza e il controllo sull'applicazione del presente regolamento.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato, nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia; per le attività di verifica sulla veridicità del contenuto delle etichette può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, anche di altri organismi individuati con specifico decreto.

3. Gli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono gli organi competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, riguarda: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, riguarda: «Disposizioni per l'adempiento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993». L'art. 4 della suddetta legge così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989. n, 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 come sostituito dall'art. 3 della presente legge».

— L'allegato *C* (Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare) e l'allegato *D* (Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare per le quali si richiede il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia sugli schemi dei relativi regolamenti) della suddetta legge comprendono la direttiva 97/75/CEE.

— La direttiva 92/75/CEE è pubblicata in GUCE L 297 del 13 ottobre 1992.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 riguarda: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici».

— La direttiva 79/530/CEE è pubblicata in GUCE L 145 del 13 giugno 1979.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, riguarda: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici».

— La direttiva 79/531/CEE è pubblicata in GUCE, L 145 del 13 giugno 1979.

Nota all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, vedi nelle note alle premesse. Gli articoli 3 e 5 del suddetto decreto così recitano:

«Art. 3. — I prodotti di cui al precedente art. 1 devono essere muniti di etichette fornite dal costruttore ovvero dall'importatore, qualora il costruttore sia stabilito fuori della Comunità, al commerciante interessato, il quale deve provvedere alla loro applicazione sui rispettivi apparecchi ogni volta che vengono esposti ai potenziali acquirenti. L'etichetta deve essere apposta nel punto che sarà stabilito dal successivo provvedimento di esecuzione della direttiva di applicazione o, se esso non fosse precisato, in un punto facilmente visibile.

L'etichetta con le rispettive informazioni deve essere riprodotta nei cataloghi e nel materiale pubblicitario messi a disposizione del pubblico, nonché nei documenti tecnici di istruzioni d'uso e nei certificati di garanzia destinati ai potenziali acquirenti, ad esclusione di campagne pubblicitarie condotte tramite giornali, riviste ed audiovisivi, trasmissioni radiofoniche e televisive, proiezioni cinematografiche e affissioni stradali.

Il costruttore ovvero l'importatore è responsabile della esattezza delle informazioni».

«Art. 5. — Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda: «Modifiche al sistema penale».

Nota all'art. 6:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda: «Modifiche al sistema penale». L'art. 17 della suddetta legge così recita:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

98G0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 117998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Viste le note con le quali i competenti uffici finanziari hanno comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 20 marzo 1998 per disinfestazione degli stessi;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

sezione staccata della D.R.E. di Cosenza nel giorno 20 marzo 1998;

ufficio del registro di Cosenza nel giorno 20 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 26 marzo 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A3142

DECRETO 7 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio erariale di Frosinone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, prot. 3740 dell'11 marzo 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Frosinone;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla adesione del personale allo sciopero indetto per il 9 marzo 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 MARZO 1998

Regione Lazio:

ufficio tecnico erariale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A3144

DECRETO 10 aprile 1998.

Sostituzione del foglio delle avvertenze dell'allegato 1 al decreto direttoriale 30 marzo 1998 riguardante l'approvazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto direttoriale 30 marzo 1998, di approvazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerata la necessità di apportare alcune correzioni al foglio delle «avvertenze» dell'allegato n. 1 al predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il foglio delle «avvertenze» dell'allegato n. 1 al decreto direttoriale 30 marzo 1998 è sostituito dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

AVVERTENZE

Il presente modello deve essere utilizzato dai titolari di partita IVA per il pagamento di:

imposte sui redditi e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

IVA dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;

IRAP;

addizionale regionale all'IRPEF;

contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, comprese le quote associative;

contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

saldo, dovuto per il 1997, del contributo al Servizio sanitario nazionale e dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

interessi previsti in caso di pagamento rateale.

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati. È possibile ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza effettuando più versamenti presso banche, concessionari o uffici postali diversi.

Il modello si compone di cinque sezioni. Il contribuente è tenuto a riportare in modo preciso tutti i dati richiesti nella sezione 1; in particolare, l'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale comporta l'applicazione della pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000, mentre, nel caso in cui il modello non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000. In caso di mancata o tardiva presentazione del modello, si applica la sanzione di L. 300.000, ridotta a L. 100.000 se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.

Nell'apposita colonna delle varie sezioni del modello devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento, mentre nella colonna «periodo di riferimento» occorre indicare il periodo di riferimento nella forma anno o mese-anno o anno-anno; presso i concessionari, le banche e gli uffici postali abilitati è disponibile l'elenco completo di tali codici e causali, con l'indicazione della forma (AAAA o MMAAAA o AAAAAAAA) del periodo di riferimento di ognuno di essi e delle relative legende.

I soggetti ammessi a compensazione (dal 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA, dal 1999 le società di persone ed equiparate a fini fiscali e dal 2000 i soggetti IRPEG) possono indicare nella colonna «importi a credito compensati» delle sezioni 2 e 4, esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare, non sono compensabili le ritenute alla fonte. I crediti da compensare vantati nei confronti dell'INPS, e risultanti dalle denunce contributive, devono essere indicati nella colonna «importi a credito compensati» della sezione 3. Nell'operare la compensazione, il contribuente è tenuto ad utilizzare gli importi a credito risultanti dalla dichiarazione in via prioritaria per compensare gli importi a debito che emergono dalla stessa dichiarazione. Per ogni credito utilizzato in compensazione occorre indicare:

a) nella colonna «importi a credito compensati» l'ammontare del credito;

b) nella colonna «periodo di riferimento» il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito;

c) nella colonna «codice tributo» o «causale contributo» il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è sorto il credito. L'importo massimo compensabile è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempire e sottoscriverne degli altri.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla indicazione dei saldi delle sezioni 2, 3, 4 e 5, infatti, per i citati soggetti ammessi a compensazione, i saldi delle sezioni 2, 3 e 4 sono la risultante della somma algebrica delle colonne «importi a debito versati» e «importi a credito compensati», mentre quello della sezione 5 è pari alla

somma algebrica dei saldi delle precedenti sezioni. Viceversa, i soggetti non ammessi a compensazione non devono compilare la colonna «imposti a credito compensati» e devono indicare, come saldo di ogni sezione, il totale della colonna «importi a debito versati» della stessa sezione; per essi il saldo finale è uguale alla somma dei saldi delle singole sezioni.

Il saldo della sezione 5 non può essere negativo, né, in caso di compilazione di una sola sezione, può essere negativo il relativo saldo. Pertanto, il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza esclusivamente entro il limite che consenta l'azzeramento del saldo finale; l'eventuale eccedenza potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei versamenti da effettuare entro la data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva a quella da cui risulta il rimborso.

Il modello va compilato e presentato anche in caso di saldo finale uguale a zero.

Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nella dichiarazione la relativa opzione, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e del CSSN, fatta eccezione per quelle riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, vengono versate nel numero di rate mensili prescelto dal contribuente. La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto; le altre rate devono essere pagate entro il giorno 15 di ciascun mese di scadenza. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. L'importo da versare ad ogni scadenza è dato dalla somma dell'ammontare del capitale, diviso per il numero delle rate, e degli interessi, relativi alla singola rata, calcolati nella misura prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, maggiorata di un punto percentuale. Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, che coincide con il termine di versamento della prima rata. Per la seconda rata gli interessi dovuti sono calcolati applicando all'ammontare della rata stessa un moltiplicatore pari ad un dodicesimo del tasso annuale previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241/1997 (per il 1998 tale tasso e il 6%, per cui un dodicesimo è pari allo 0,50%); per ogni rata successiva gli interessi si ottengono aggiungendo al moltiplicatore della rata precedente un dodicesimo del tasso annuale. La misura del tasso d'interesse vigente negli anni successivi al 1998 sarà indicata presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e degli uffici postali abilitati. In caso di rateazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, il contribuente, nella colonna «periodo di riferimento», deve indicare, prima del periodo stesso, il numero di rate prescelto.

Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente, dopo aver operato la compensazione in un primo modello con un saldo finale pari a zero (nel quale devono essere indicati importi a debito per un ammontare uguale al totale degli importi a credito), deve ripartire nel numero di rate prescelto i residui importi a debito di ogni imposta e del CSSN, indicando in un secondo modello l'ammontare rateizzato di ognuno di questi importi e, a partire dalla seconda rata, anche quello dei relativi interessi; l'operazione può essere effettuata anche utilizzando un solo modello.

Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti, anche con gli altri sistemi di pagamento indicati dalla legge. In particolare, è ammessa l'utilizzazione di carte PagoBANCOMAT. Inoltre, presso le banche è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati dalla banca delegata; nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Presso gli uffici postali abilitati è ammessa l'utilizzazione dei soli assegni bancari su piazza o circolari; presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari.

98A3168

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 marzo 1998.

Contingente delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1997, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto» è stabilito in complessive L. 217.750.000 pari a n. 43.550 pezzi di cui:

L. 180.000.000 pari a n. 36.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 37.750.000 pari a n. 7.550 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A3167

DECRETO 30 marzo 1998.

Modificazione dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste;

Vista la delibera dell'11 dicembre 1997, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 12 (ex art. 11), 13 (ex art. 12), 14 (ex art. 13), 15 (ex art. 14), 16 (ex art. 15), 17 (ex art. 16) e 20 (ex art. 19) dello statuto nonché la modifica concernente l'inserimento degli articoli 11 e 21 — Disposizioni transitorie — nello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 12 (ex art. 11), 13 (ex art. 12), 14 (ex art. 13), 15 (ex art. 14), 16 (ex art. 15), 17 (ex art. 16) e 20 (ex art. 19) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, nonché la modifica concernente l'inserimento degli articoli 11 e 21 — Disposizioni transitorie — nello statuto medesimo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

TITOLO II

ORGANI

Art. 5.

Sono organi della Fondazione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) *il comitato;*

c) il presidente;

d) il collegio sindacale;

e) il segretario generale.

Art. 6.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto da *15* membri. Essi vengono nominati:

tre dal comune di Trieste;

tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;

uno dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

uno dalla provincia di Trieste;

uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia;

uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone;

uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine;

tre dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

Comma 2.

Ne fa parte di diritto il rettore dell'Università degli studi di Trieste pro tempore *in carica o altra persona da questi delegata in via permanente appartenente al corpo accademico.*

Comma 3.

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente e uno o due vice presidenti.

(Omissis).

Comma 5.

La richiesta di nomina viene effettuata dal presidente della Fondazione con lettera raccomandata al legale rappresentante dell'ente designante prima della scadenza del mandato. In relazione alle necessità di presenza di professionalità rappresentative dei settori di intervento in cui preminentemente opera la Fondazione, il presidente potrà di volta in volta richiedere che la persona da nominare sia preferibilmente in possesso di ulteriori particolari competenze correlate alla funzione da svogere.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis).

Comma 3.

Qualora siano inutilmente trascorsi quarantacinque giorni dalla data in cui la nomina doveva essere effettuata dagli enti di cui al precedente art. 6, provvederà alla stessa il consiglio di amministrazione della Fondazione.

Comma 4.

Non possono ricoprire la carica di consigliere e, se nominati, decadono immediatamente, coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto. Ad essi si applicano i divieti di cumulo con altre cariche *previsti dalla legge, da provvedimenti dell'autorità di controllo e dal presente statuto.*

Art. 8.

(Omissis).

Comma 2.

Esso può delegare proprie attribuzioni al comitato, ove costituito, al presidente e al segretario generale, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe dovranno dar notizia al consiglio delle decisioni assunte, secondo le modalità e i termini da quest'ultimo fissati.

Comma 3.

Non possono essere delegate le deliberazioni sulle seguenti materie:

a) determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

b) *definizione dei programmi nonché dei criteri e delle modalità di intervento nell'ambito delle finalità istituzionali;*

c) modifiche dello statuto;

d) emanazione di norme regolamentari per l'attuazione dello statuto;

e) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

f) *nomina dei consiglieri di amministrazione a' sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 7, comma 3, dello statuto;*

g) nomina del presidente e del o dei vice presidenti;

h) *nomina dei componenti il comitato;*

i) *nomina del segretario generale e del suo sostituto;*

l) determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti *gli organi della Fondazione*;

m) acquisto, vendita e donazione di immobili e di opere d'arte;

n) acquisto e cessione di azioni delle società partecipate, rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, costituzione di vincoli, nonché ogni altra operazione che determini la perdita, anche temporanea, del diritto di voto, operazioni tutte da effettuarsi a norma di legge, nonché gli indirizzi e le strategie per l'amministrazione delle suddette partecipazioni;

o) determinazione formale o convenzionale di patti o accordi in genere relativi all'amministrazione *delle* società partecipate;

p) *designazione o nomina a cariche presso società ed enti diversi.*

Art. 9.

(Omissis).

Comma 2.

Esso è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci *a' sensi dell'art. 12, comma 5 del presente statuto* con avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, che deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata, spedita al domicilio di ciascuno dei componenti il consiglio e il collegio sindacale, almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

(Omissis).

Comma 4.

Per la validità delle *riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. È richiesto il voto favorevole di tanti membri del consiglio che rappresentino la maggioranza di quelli in carica per le deliberazioni di cui al comma 3, lettera* c), *del precedente art. 8.*

Comma 5.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci a' sensi dell'art. 12, comma 5, del presente statuto.

Comma 6.

I verbali delle riunioni ... *(omissis).*

(Omissis).

COMITATO

Art. 11.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato, composto da propri membri, determinandone il numero dei componenti, i poteri, la durata e le regole di funzionamento.

Comma 2.

Esso ha funzioni propositive e di supporto delle competenze del consiglio su materie determinate ed esercita poteri deliberativi nei limiti delegatigli dal consiglio stesso.

IL PRESIDENTE

Art. 12.
(ex art. 11)

Comma 1.

Il presidente svolge compiti di impulso, promozione e coordinamento dell'attività della *Fondazione, sovrintende alla organizzazione e alla struttura, segue l'andamento generale della gestione,* vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e *del comitato.*

Comma 2.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi sede e grado e innanzi a qualsiasi autorità giudicante ordinaria, speciale, arbitrale), con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici.

Comma 3.

Il presidente può delegare la rappresentanza per singoli atti — ovvero per categorie di atti con il parere favorevole del consiglio — agli altri membri del consiglio di amministrazione e al segretario generale.

Comma 4.

In caso di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente — d'intesa con il segretario generale — può assumere provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione con esclusione delle materie indicate all'art. 8. Dei provvedimenti così assunti egli darà notizia al Consiglio nella seduta successiva.

Comma 5.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vice presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il consigliere più anziano intendendosi colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. Qualora siano stati nominati due vice presidenti, fa

le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente più anziano, individuato secondo i criteri di cui sopra, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, l'altro vice presidente.

Comma 6.

Di fronte ai terzi ... *(omissis).*

COLLEGIO SINDACALE

Art. 13.
(ex art. 12)

(Omissis).

Comma 3.

La richiesta di nomina viene effettuata dal presidente della Fondazione con lettera raccomandata al legale rappresentante dell'Ente designante prima della scadenza del mandato. I membri del collegio rimangono in carica anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando subentrino i loro successori.

Comma 4.

Non possono ricoprire la carica e, se nominati, decadono immediatamente, i membri del collegio sindacale che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto. Ad essi si applicano i divieti di cumulo con altre cariche *previsti dalla legge, da provvedimenti dell'autorità di controllo o dal presente statuto.*

Comma 5.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 2397 del codice civile; *essi* devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per gli esponenti bancari.

Comma 6.

Il collegio sindacale nomina nel suo seno il presidente.

Art. 14.
(ex art. 13)

Comma 1.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; i verbali delle riunioni sono redatti dal sindaco indicato dal presidente del collegio e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.

(Omissis).

Comma 3.

I sindaci devono intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono partecipare a quelle del comitato. Il sindaco che manchi di intervenire, senza motivare l'assenza con un legittimo impedimento, per tre volte consecutive alle riunioni del collegio o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e ne è provocata la sostituzione ad iniziativa del presidente della Fondazione, previa notifica allo stesso.

(Omissis).

REMUNERAZIONE ORGANI SOCIALI

Art. 15.
(ex art. 14)

(Omissis).

Comma 4.

Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese *vive sostenute* in ragione del loro incarico.

(Omissis).

SEGRETARIO GENERALE

Art. 16.
(ex art. 15)

Comma 1.

Il segretario generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nello statuto o deliberato dal consiglio di amministrazione. In particolare egli:

a) interviene con funzioni propositive *alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato e redige i verbali;*

b) *istruisce gli affari e verifica la regolare esecuzione delle delibere;*

c) presenta il progetto del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;

d) *firma la corrispondemza, gli atti e i documenti relativi alla ordinaria gestione;*

e) *compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione.*

Comma 2.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale ... *(omissis).*

BILANCIO E UTILI

Art. 17.
(ex art. 16)

Comma 1.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Comma 2.

Entro il *31 marzo* di ciascun anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; ... *(omissis).*

Comma 3.

Entro il *30 settembre* di ciascun anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

(Omissis).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.
(ex art. 19)

(Omissis).

Comma 2.

La nomina dei tre componenti da parte del consiglio di amministrazione avverrà: per quanto riguarda un componente al momento dell'approvazione del presente statuto da parte dell'autorità di controllo e per quanto riguarda gli altri al momento della scadenza degli attuali membri nominati dall'ACRI.

Comma 3.

Le nomine in surrogazione degli enti designanti a' sensi del precedente art. 7, comma 3, avverranno a partire dall'approvazione del presente statuto da parte dell'autorità di controllo.

Art. 21.

L'esercizio corrente al momento dell'approvazione del presente statuto, iniziato il 1° ottobre 1997 terminerà il 31 dicembre 1998.

98A3076

DECRETO 2 aprile 1998.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2000.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Visti la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro, e il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992;

Visti l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 e il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riguardanti l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1997, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2000;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2000, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire sedicimiladuecentocinquantaduemiliardicentosettanta-cinquemilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 marzo 1998, a quella n. 6, di scadenza 15 settembre 2000.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, collocata sul margine sinistro della parte centrale, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotto in calcografia l'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una sottile cornice in stile dell'epoca, che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice IT0001156386» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale-del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2000 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996, n. 664 e D.M. 11 settembre 1997 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 100,70 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 settembre 1997 - Roma, 15 settembre 1997»; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Vincenzo La Via)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Alla stessa altezza della dicitura «Il Dirigente Generale», spostato verso sinistra, è stato apposto un ologramma, recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Repubblica Italiana - Ministero del Tesoro», al di sotto del quale si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda

circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 818440 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 5,50% - 15 settembre 1997/2000; più in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 15 settembre 1997/2000 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996 n. 664 e D.M. 11 settembre 1997 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «5,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «IT0001156386», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare. Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 5,50% - 15 settembre 1997/2000».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro, fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso, fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo, fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro, fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro, fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro, fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il dirigente generale: LA VIA

98A3212

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Zemelan».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legisaltivo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medinale denominata «Zemelan» della società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni retard 14 capsule da 120 mg, A.I.C. n. 028233017, retard 14 capsule da 180 mg, A.I.C. n. 028233029, retard 14 capsule da 240 mg, A.I.C. n. 028233031, risulta classificata in classe *c;*

Vista la domanda del 20 dicembre 1996 con cui la società Boehringer Mannheim Italia S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Zemelan», il cui principio attivo è a base di diltiazem, delle tre confezioni sopracitate, ai prezzi di L. 9.000, per la confezione retard 14 capsule da 120 mg, di L. 13.400 per la confezione retard 14 capsule da 180 mg, e di L. 18.000 per la confezione retard 14 capsule da 240 mg;

Visto il decreto di modifica di A.I.C. n. 301/1997 dell'11 luglio 1997, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183, del 7 agosto 1997, con il quale si è disposto il trasferimento della titolarità delle A.I.C. relative alla specialità medicinale «Zemelan» dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a. alla società Bracco S.p.a., con sede in Milano;

Vista la nota del 14 gennaio 1998 con la quale la società Bracco S.p.a., fa propria la domanda di riclassificazione relativa alla specialità medicinale «Zemelan» presentata dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a. in data 20 dicembre 1996;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Zemelan» della società Bracco S.p.a., per le confezioni retard 14 capsule da 120 mg al prezzo di L. 10.000, I.V.A. compresa, e retard 14 capsule da 180 mg al prezzo di L. 15.000, I.V.A. compresa, e lasciando immutata la classificazione per la restante confezione;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «ZEMELAN», della società Bracco S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni retard 14 capsule da 120 mg, A.I.C. n. 028233017, e retard 14 capsule da 180 mg, A.I.C. n. 028233029, è classificata nella classe *a)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi di L. 10.000, I.V.A. compresa, e di L. 15.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 67

98A3143

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola-zootecnica Val Frejus», con sede in Bardonecchia (Torino), costituita per rogito notaio Rebuffo Romano in data 13 marzo 1990, rep. n. 27033, reg. imprese di Torino n. 2198/90, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5474/247302.

2) società cooperativa mista «Konstrui», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Palermo Nicola in data 19 aprile 1989, rep. n. 16301, reg. imprese di Torino n. 3251/1989, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5368/243031.

Torino, 25 marzo 1998

Il dirigente: ROSSI

98A3074

DECRETO 26 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544 1° comma del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate, sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Cooperativa Surgit - Carignano», con sede in Carignano (Torino), costituita per rogito notaio Luigi Fissore in data 20 giugno 1958, repertorio n. 15099/5926, reg. imprese di Torino n. 426/58, tribunale di Torino, B.U.S.C. 652/61903;

2) società cooperativa edilizià «E.R.E. - Edilizia residenziale economica», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Tommaso Pignataro in data 20 maggio 1967, repertorio n. 17701/2608, reg. imprese Torino n. 448/67, tribunale di Torino, B.U.S.C. 2434/99991.

Torino, 26 marzo 1998

Il dirigente: ROSSI

98A3075

DECRETO 30 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «C.A.R.P.», con sede in Perugia, costituita con rogito notaio dott. Giancarlo Antonioni del 2 settembre 1978, repertorio n. 18384, reg. società n. 7178 tribunale di Perugia B.U.S.C. n. 1314/162391/Trasporto;

2) società cooperativa «La Fedelissima», con sede in Perugia, costituita con rogito notaio dott. Fabio Sacchi del 21 gennaio 1985, repertorio n. 57521, reg. società n. 14030 tribunale di Perugia B.U.S.C. n. 1984/209949/Produzione e lavoro.

Perugia, 30 marzo 1998

Il direttore: DE VECCHI

98A3145

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Misure per accelerare l'avanzamento dei programmi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura. (Deliberazione n. 9/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visti in particolare l'art. 2, commi 96 e 203, della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94)3346 del 6 dicembre 1994 relativa alla concessione di un contributo comunitario da parte dello SFOP a favore di un programma operativo per interventi a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94)3706/6 del 22 dicembre 1994 recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (obiettivo 5a, ad esclusione delle regioni dell'obiettivo 1 - periodo 1994/99);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(95)41 del 19 maggio 1995, recante la concessione di contributi comunitari per un programma operativo da realizzare in Italia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria pesca;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996 concernente definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria pesca per il periodo 1996-98;

Vista la propria deliberazione del 16 ottobre 1997 con la quale questo Comitato, allo scopo di garantire il proficuo utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, ha approvato gli indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea;

Considerato che gli interventi programmati e in corso di realizzazione in attuazione del programma settoriale della pesca e acquacoltura (SFOP) presentano una percentuale di realizzazione al di sotto della media degli altri programmi cofinanziati dalla Commissione europea;

Considerata l'opportunità dell'adozione da parte dell'amministrazione competente di interventi correttivi ed integrativi idonei ad assicurare l'accelerazione delle procedure attuative del programma SFOP e dei singoli interventi in esso previsti;

Su proposta del Ministro per le politiche agricole;

Delibera:

1. Allo scopo di garantire il proficuo utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie e l'accelerazione delle procedure attuative del programma settoriale della pesca e dell'acquacoltura 1994-1999 (SFOP), il Ministero per le politiche agricole procede ad una ricognizione degli interventi programmati ed in corso di attuazione, del relativo stato di attuazione, delle erogazioni effettuate e dei tempi di realizzazione stabiliti.

2. Sulla base della predetta ricognizione il Ministero per le politiche agricole ridetermina le scadenze per il completamento dei lavori, già stabilite dai decreti di concessione, per tutti quegli interventi che presentano al 31 dicembre 1997 una percentuale di spesa sul costo totale inferiore al 38%.

Nella fissazione dei nuovi termini il Ministero per le politiche agricole terrà conto, prioritariamente, della soglia di spesa da raggiungere entro il 31 dicembre di ogni anno, utile a far conseguire ai programmi per interventi a finalità strutturale - C(94)3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760/6 del 22 dicembre 1994 - l'utilizzazione completa delle risorse comunitarie.

I provvedimenti di concessione modificativi dei termini per completare i lavori verranno assunti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I nuovi termini di scadenza non potranno essere, in nessun caso, inferiori a 4 mesi e superiori a 16 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministero per le politiche agricole provvederà a revocare i provvedimenti di concessione per i quali non risulteranno rispettati i nuovi termini di completamento delle opere, determinati secondo i criteri sopra indicati.

3. Per gli interventi da ammettere a finanziamento relativamente alle annualità 1998/1999, quale esito delle operazioni di selezione da concludersi entro il 31 dicembre 1998, il Ministero per le politiche agricole formula i provvedimenti di concessione prescrivendo le seguenti condizioni, con previsione della revoca in caso di mancata osservanza delle stesse:

a) inizio dei lavori entro 3 mesi dalla notifica del decreto di concessione;

b) avanzamento dei lavori del 50% entro un anno dalla notifica del decreto di concessione;

c) completamento dei lavori entro due anni dalla notifica del decreto di concessione.

4. Per la determinazione della percentuale di realizzazione degli investimenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) si fa riferimento alle spese ammissibili, regolarmente fatturate e relative a lavori effettivamente realizzati.

5. Una iniziativa è ritenuta ammissibile agli incentivi qualora, fatto salvo un avanzamento della spesa non inferiore al 70% rispetto al costo totale, se ne riscontri l'autonomo funzionamento, la funzionalità e la conformità alle finalità produttive del progetto approvato.

6. Le risorse finanziarie derivanti dalle revoche assunte in applicazione delle suddette prescrizioni saranno finalizzate al conseguimento degli obiettivi dei citati programmi per interventi a finalità strutturale - C(94)3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760/6 del 22 dicembre 1994.

7. Il Ministero per le politiche agricole promuove la costituzione di una riserva di progetti ammissibili agli interventi cofinanziati dallo SFOP, idonea ad ottenere il completo e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie, mediante il ricorso alle disponibilità esistenti sulle specifiche leggi di settore. A tal fine il Ministero propone la modifica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, riguardanti il settore pesca e acquacoltura, per armonizzarli con le predette leggi di settore.

Sulle medesime disponibilità nazionali, qualora ne sussistano le condizioni di ammissibilità, potranno essere eventualmente finanziati gli interventi oggetto di revoca ai sensi della presente delibera.

8. Il punto 2 della delibera CIPE 18 dicembre 1996, richiamata in premessa, è sostituito dal seguente: «la quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità. I pagamenti sono disposti sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ferma restando la responsabilità delle regioni e dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, per le spese di propria competenza.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 62

98A3077

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale. (Deliberazione n. 10/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 8, comma 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che conferisce al CIPE la competenza ad indicare i criteri e le modalià applicative per sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, che regola i compiti dell'organo preposto alla sorveglianza del sistema dei prezzi;

Visto l'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante disposizioni per la determinazione del prezzo dei farmaci e la spesa per l'assistenza farmaceutica, il quale al comma 4 dispone che entro 60 giorni il CIPE con propria deliberazione provvede alla definizione di nuovi criteri per il calcolo del prezzo medio europeo;

Viste le proprie deliberazioni 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994 e 13 aprile 1994, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, n. 99 del 30 aprile 1994, n. 88 del 16 aprile 1994 e n. 129 del 4 giugno 1994, con le quali si sono introdotti i criteri di calcolo del prezzo medio europeo e le modalità di applicazione del regime di sorveglianza, nonché i criteri per la determinazione del prezzo dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente;

Vista la propria deliberazione 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997, concernente i criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci autorizzati secondo le procedure di cui al regolamento CEE n. 2309/93;

Ritenuto di dover considerare il prezzo medio europeo quale valore massimo per la vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, ferma restando la facoltà delle imprese di fissare un prezzo più basso;

Tenuto conto che i dati sui prezzi e consumi dei prodotti medicinali attualmente disponibili riguardano i

seguenti Paesi europei: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, e che pertanto il confronto può essere effettuato solo con riferimento a tali Paesi;

Considerato che le predette informazioni sui prezzi e consumi sono reperibili esclusivamente tramite la società IMS;

Considerato che con l'ampliamento dei Paesi di riferimento (da 4 a 12 rispetto al previgente sistema) occorre predisporre modalità applicative semplificate di calcolo;

Considerato che occorre regolamentare i prezzi delle specialità medicinali anche nei casi di inapplicabilità delle norme generali del sistema di calcolo del prezzo medio europeo, e che la disciplina alternativa deve fare riferimento a metodologie già in corso di applicazione;

Considerato che il richiamo ai regimi di prezzi amministrati operato dal comma 4 dell'art. 36 della legge n. 449/1997, è da intendersi riferito a situazioni in cui vi sia comunque una forma di intervento della pubblica amministrazione nella disciplina dei prezzi, tenuto conto che il regime di prezzi amministrati inteso come regime di prezzi fissati d'imperio dall'autorità non è più vigente in alcun Paese dell'Unione europea;

Udite le relazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità;

Delibera:

1. *Ambito di applicazione.*

Le specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale sono sottoposte al regime di sorveglianza ed i loro prezzi non possono superare quello medio europeo definito secondo i criteri stabiliti nella presente deliberazione.

Sono esclusi dalla disciplina prevista nella presente deliberazione i prodotti autorizzati secondo il sistema del mutuo riconoscimento e quelli di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993. Ad essi si applicano le disposizioni relative alla contrattazione del prezzo contenute nella deliberazione di questo Comitato del 30 gennaio 1997, ad eccezione, limitatamente ai prodotti autorizzati secondo la procedura di mutuo riconoscimento, della previsione di cui all'art. 1, comma 41, secondo periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la cui applicazione alle specialità medicinali predette è differita al 1° gennaio 1999.

2. *Criteri di calcolo.*

I Paesi europei da considerare nel confronto sono quelli indicati in premessa.

I tassi di cambio da utilizzare sono quelli risultanti in vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre che precede quello in cui si opera il calcolo; in prima applicazione i tassi di cambio da utilizzare sono quelli del 2 gennaio 1998 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le specialità confrontabili sono quelle aventi stesso principio attivo o stessa associazione di principi attivi; gli eccipienti possono essere anche diversi.

Per ciascun principio attivo vengono presi in considerazione i primi 3 prodotti farmaceutici più venduti per fatturato (inclusi i prodotti generici) nei singoli Paesi, considerando tutte le forme farmaceutiche.

Nell'ambito della forma farmaceutica analoga (allegato *A*), ai fini del confronto del prodotto italiano considerato, vanno selezionate, per ciascuna specialità, tutte le confezioni aventi medesimo dosaggio o dosaggio più prossimo, escludendo comunque le confezioni che per dosaggio e/o numero di unità posologiche sono superiori al triplo o inferiori ad un terzo della confezione italiana.

La somma dei fatturati in ricavo industria espresso in lire, relativi alle confezioni di confronto individuate nel periodo considerato, va divisa per la somma dei consumi del principio attivo nei Paesi di riferimento (ottenuti moltiplicando il quantitativo totale di principio attivo per confezione per il numero dei pezzi venduti); il quoziente così calcolato rappresenta il costo unitario medio europeo del principio attivo utilizzato per determinare il prezzo a ricavo industria della corrispondente confezione italiana (allegati *B* e *C*).

Tale metodologia di calcolo non si applica se il principio attivo o le confezioni di riferimento non sono presenti in almeno quattro dei Paesi precedentemente individuati, di cui almeno due nei quali siano vigenti forme di intervento della pubblica amministrazione nella disciplina del prezzo (allegato *C*). Nei casi in cui è impossibile calcolare il prezzo medio europeo, i prezzi delle specialità sono sottoposti a procedura analoga alla contrattazione prevista per i prodotti autorizzati secondo il mutuo riconoscimento; tale procedura è definita con apposito decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le aziende trasmettono le schede autocertificative ed una proposta di prezzo all'organo di sorveglianza; quest'ultimo, entro trenta giorni, verifica l'effettiva impossibilità di procedere al calcolo del prezzo medio europeo secondo le regole ordinarie ed avvia la procedura negoziale che deve concludersi entro i successivi novanta giorni. Tale ultimo termine deve essere rispettato solo nei casi in cui l'azienda propone un prezzo superiore a quello vigente.

Qualora il prezzo medio europeo a ricavo industria risulti inferiore a quello vigente, l'adeguamento avviene in un'unica soluzione; nel caso opposto la differenza è riconosciuta in 6 successive fasi con cadenza annuale di eguale incidenza, per eguagliare, al termine del periodo considerato, il prezzo italiano a quello medio europeo.

Il CIPE, sulla base delle informazioni fornite dall'organo di sorveglianza circa l'andamento dei prezzi e dei consumi del settore nei Paesi europei, valuta, con cadenza biennale, l'opportunità di procedere all'aggiornamento dei prezzi medi europei; tale aggiornamento può essere disposto ogni qualvolta, in casi particolari, su segnalazione dell'organo di sorveglianza o anche su richiesta delle autorità sanitarie o delle stesse imprese, siano intervenute sensibili variazioni del prezzo medio europeo dei medicinali determinate da modificazioni rilevanti dei dati utilizzati per il calcolo del prezzo in vigore.

Per l'individuazione dei dati di mercato occorrenti per la determinazione del prezzo a ricavo industria, si fa riferimento ai dati forniti dalla società IMS attinenti, in prima applicazione, all'anno 1997 ed agli annuari farmaceutici nazionali nell'ultima edizione disponibile.

Per le specialità di esclusivo uso ospedaliero, il prezzo medio europeo è definito sulla base dei dati resi disponibili dall'organo di sorveglianza entro il 15 maggio 1998 seguendo le regole ordinarie. L'organo di sorveglianza rende accessibili i dati, in forma aggregata per principio attivo, ricavati dalle autocertificazioni trasmesse dalle aziende all'organo medesimo entro il 15 aprile relative ai fatturati e ai consumi dei propri prodotti nei Paesi di riferimento.

Il prezzo delle confezioni di nuova autorizzazione è determinato secondo le regole ordinarie e l'adeguamento al prezzo europeo avviene secondo le modalità già definite per il prodotto autorizzato avente medesimo principio attivo, analoga forma farmaceutica ed identico dosaggio.

Il prezzo dei prodotti generici rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è determinato sulla base dei criteri fissati dalla presente deliberazione con una riduzione non inferiore al 20%.

3. *Entrata in vigore.*

I prezzi al pubblico (determinati, per i prodotti dispensati tramite canale farmacia, dal prezzo a ricavo industria + i margini alla distribuzione + IVA) delle specialità medicinali soggette a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, disciplinate secondo le regole del regime di sorveglianza, sono pubblicati a carico delle aziende sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - ed hanno efficacia, ai fini della rimborsabilità, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

In prima applicazione le imprese devono far pervenire all'organo di sorveglianza le schede autocertificative (compilate secondo i modelli di cui agli allegati *B* e *C*) del calcolo del prezzo medio europeo entro il 1° giugno 1998 dei prodotti per i quali è intervenuto un decreto di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) entro il 15 maggio 1998. L'organo di sorveglianza verifica entro i successivi venti giorni che il prezzo autocertificato dall'azienda non è superiore a quello massimo europeo. Trascorso tale periodo l'azienda deve far pervenire alla *Gazzetta Ufficiale*, entro il termine perentorio del 30 giugno 1998, i prezzi calcolati in base ai criteri di cui alla presente deliberazione; tali prezzi sono validi, ai fini della rimborsabilità, il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione e comunque non prima del 15 luglio 1998. Il summenzionato termine del 30 giugno non va osservato per i prodotti per i quali il decreto di A.I.C. è intervenuto successivamente al 15 maggio 1998. Le specialità per le quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo, regolamentate dalla disciplina della contrattazione, come previsto al I capoverso del punto 2 della presente deliberazione, sono sottoposte alla procedura sopra menzionata e conservano, fino al termine dell'iter negoziale, i prezzi vigenti.

I produttori, i grossisti e i farmacisti provvedono ad applicare i nuovi prezzi, arrotondati alle 100 lire, direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte.

Per i prodotti registrati successivamente al 1° luglio 1998, i prezzi indicati nel decreto di autorizzazione di immissione in commercio restano validi, ma non rimborsabili, fino all'entrata in vigore del prezzo medio europeo pubblicato con le modalità anzidette a cura delle aziende.

4. *Procedure per la sorveglianza.*

La mancata pubblicazione del prezzo medio europeo determina l'esclusione del prodotto dalla rimborsabilità.

L'organo di sorveglianza, qualora riscontri delle inesattezze nel calcolo dei prezzi, provvede, fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento, a comunicare all'impresa i propri rilievi, per la rettifica del prezzo da effettuarsi dall'impresa medesima entro i successivi quindici giorni.

Qualora l'azienda non ottemperi a quanto richiesto, l'organo di sorveglianza comunica le inadempienze accertate al Ministero della sanità, che provvede a riclassificare il farmaco e/o a contrattare il prezzo qualora sussistano a giudizio della CUF particolari e gravi motivi sanitari.

Il CIPE, sulla base di una relazione redatta annualmente dall'organo di sorveglianza, verifica l'attuazione del sistema al fine di apportare opportune modifiche e correzioni al medesimo e consentire una puntuale programmazione della spesa farmaceutica. In prima applicazione tale comunicazione avverrà entro il 15 novembre 1998.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 63

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONE PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLE FORME FARMACEUTICHE

1) Forme solide uso orale ordinarie (compresse, confetti, compresse effervescenti, capsule, bustine e granulati monodosi, ecc.);
2) Forme solide uso orale ritardo;
3) Forme liquide uso orale o esterno (gocce, sciroppi, flaconi bevibili, preparazioni estemporanee, soluzioni per aerosol);
4) Forme iniettabili;
5) Forme iniettabili liofilizzate;
6) Forme uso oftalmico (colliri, pomate, ecc.);
7) Forme uso dermico, otologico e nasale (pomate, unguenti, gel, ecc);
8) Forme uso rettale o vaginale (supposte, candelette, ovuli, capsule rettali, tavolette, lavande, clismi);
9) Forme spray e aerosol dosati;
10) Forme per polveri inalanti (anche in capsule);
11) Forme transdermiche (cerotti);
12) Varie (fiale-siringhe, schiume, polveri aspersorie, inalatori automatici, garze medicate, cubetti, tamponi, fiale per aerosol, nebulizzatori).

ALLEGATO *B*

Ditta .... Codice SIS ....
Specialità brevetto/licenza .... Specialità copia .... Data di autorizzazione specialità.................................
Nome specialità/confezione .... AIC n. .... ATC .... Classe SSN ....
Principio attivo...
Forma farmaceutica .... n. unità posologiche .... Dosaggio .... Unità di misura........................

a) quantità di principio attivo contenuto nella confezione italiana ....
b) prezzo vigente a ricavo industria L. .... *c)* prezzo vigente al pubblico L. ....
d) costo unitario medio europeo del principio attivo $\frac{(\sum \textit{fatturati totali in lire di tutti i paesi})}{(\sum \textit{totali quantità consumate di tutti i paesi})}$ = ———————— L. ....
e) prezzo max europeo a ricavo industria (a*d) L. ....
f) prezzo al pubblico max europeo ((a*d) + distribuzione + I.V.A.) L. ....

se (e)>(b)

g) differenziale a ricavo industria (e-b) L. .... *h)* quota annua (g/6) L. ....
i) prezzo calcolato a ricavo industria della confezione italiana (b+h) L. ....

se (e)<(b)

l) prezzo a ricavo industria della confezione italiana (e) L. ....
m) prezzo calcolato al pubblico (prezzo a ricavo industria + distribuzione + I.V.A.) L. ....
n) prezzo pubblicato dall'azienda L. ....

Nota: Per i prodotti che non godono della tutela brevettuale la diminuzione prevista dal comma 7 dell'art. 36 della legge n. 449/1997, va indicata al punto *n)*.

ALLEGATO *C*

Specialità/confezione italiana ....
Denominazione principio attivo...
Paese (*)... cambio lire...

Denominazione prodotto estero (a)	Forma farmaceutica (b)	N. unità posologiche (c)	Dosaggio/ concentrazione (d)	N. confezioni vendute (e)	Fatturato moneta locale (f)	Quantità totale confezione (g)=(c)*(d)	Totale quantità consumate (h)=(e)*(g)

Fatturato totale (∑ colonna f * cambio) = L. ....
Totale quantità consumate (∑ colonna h) = ...

(*) I Paesi nei quali sono vigenti forme di intervento della pubblica amministrazione nella disciplina del prezzo sono: Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Spagna.

98A3078

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente. Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 12/88).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d)* e comma 2, della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Considerato che, in base alle disposizioni della predetta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Visto l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 19 febbraio 1998, concernente l'assegnazione alle regioni interessate — sulla base dei criteri adottati negli anni precedenti — della somma complessiva di lire 95 miliardi, di cui lire 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale - in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati ed ai posti letto esistenti in malattie infettive - e lire 60 miliardi per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS e patologie correlate, in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati in ciascuna regione;

Considerato che per le regioni Abruzzo e Sicilia l'erogazione delle quote relative al trattamento domiciliare è subordinata alla verifica, da parte del Ministero della sanità, dell'avvenuta attivazione degli interventi nelle regioni medesime;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 febbraio 1998;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente - è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di L. 95.000.000.000 di cui:

L. 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;

L. 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. Gli importi relativi alle regioni Abruzzo e Sicilia verranno erogati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non appena il Ministero della sanità farà pervenire comunicazione in merito all'attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nelle regioni medesime.

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 64

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1996 - PARTE CORRENTE
FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE N. 135/1990
(in milioni di lire)

Regioni	Corsi di formazione	Trattamento domiciliare	Totale
Piemonte	2.511	4.377	6.888
Lombardia	6.725	19.712	26.437
Veneto	2.294	3.833	6.127
Friuli-Venezia Giulia	316	383	699
Liguria	1.633	3.426	5.059
Emilia-Romagna	2.847	6.145	8.992
Toscana	2.725	3.871	6.596
Umbria	399	415	814
Marche	1.042	966	2.008
Lazio	4.122	7.970	12.092
Abruzzo (*)	599	446	1.045
Molise	201	44	245
Campania	3.498	2.181	5.679
Puglia	1.977	2.230	4.207
Basilicata	548	157	705
Calabria	728	619	1.347
Sicilia (*)	2.060	1.718	3.778
Sardegna	775	1.507	2.282
Totale	35.000	60.000	95.000

(*) L'erogazione delle somme relative al trattamento domiciliare è subordinata alla verifica, da parte del Ministero della sanità, dell'attivazione dei relativi interventi.

98A3079

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Convenzione n. 306/88 - Lavori di costruzione del 1° stralcio del porto industriale di Olbia - Regione Sardegna - Provincia di Sassari - Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 16/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 306/88 stipulata, in data 30 gennaio 1990, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia, regolante il finanziamento di lire 50.000 milioni per la realizzazione del 1° stralcio del porto industriale di Olbia;

Vista la perizia di variante approvata con delibera n. 248 del 29 luglio 1997 del commissario straordinario dell'ente attuatore, concernente essenzialmente:

l'ampliamento delle superfici pavimentate e delle strade per il movimento e lo stazionamento di mezzi industriali;

la predisposizione delle rotaie e dell'alimentazione elettrica per l'utilizzo di una gru di 10 m di passo;

l'adeguamento alla nuova normativa degli impianti idrico, fognario, elettrico ed antincendio dell'area portuale;

il completamento della rete idrica nella zona C e di quella fognaria nella zona Cala Saccaia, la cui realizzazione, finanziata con la convenzione n. 77/87, si è interrotta per il contenzioso instauratosi con l'impresa esecutrice dei lavori previsti in detta convenzione.

Considerato che le varianti proposte comportano un aumento dell'importo di convenzione di lire 6.505 milioni finanziato, per lire 6.100 milioni, con un contributo della regione Sardegna e, per lire 405 milioni, con l'utilizzo degli interessi attivi maturati sulle somme erogate;

Vista la nota n. 1553 del 9 ottobre 1997 con la quale l'ente attuatore ha richiesto l'approvazione della suddetta perizia di variante, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, nonché la concessione di una proroga dei termini di convenzione sino al 30 giugno 1999;

Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione del 29 gennaio 1998, ritiene il completamento della rete consortile, previsto nella perizia in esame, indispensabile per l'entrata in funzione del porto in considerazione della aleatorietà che tale completamento possa avvenire nell'ambito della convenzione n. 77/87;

Considerato altresì che il nucleo ispettivo, con la relazione sopra citata, esprime parere favorevole all'utilizzo delle economie dell'IVA per far fronte ai maggiori oneri di variante nonché all'aumento dell'importo per spese generali che restano comunque contenute entro l'aliquota massima del 12% stabilita dalle norme in materia;

Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 27 gennaio 1998, esprime parere favorevole sia all'approvazione delle varianti ai lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e fuzionalità dell'opera, sia alla concessione della proroga sino al 30 giugno 1999 dei termini di convenzione;

Ritenuto che alla copertura dei maggiori oneri per lavori si può far fronte, in parte, mediante utilizzo in deroga delle economie dell'IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 306/88 ed il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA;

2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 30 giugno 1999.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Convenzione vigente	Variante in esame
Lavori ed espropri	34.888	35.703	43.566
Imprevisti	2.584	736	—
Lievitazione prezzi	700	1.733	2.066
Spese generali	4.271	4.271	5.208
I.V.A.	7.557	7.557	5.665
Sommano	50.000	50.000	56.505
A detrarre ulteriori finanziamenti	—	—	6.505 (1)
Totale ...	50.000	50.000	50.000

(1) Lire 6.100 milioni di contributo regionale e lire 405 milioni di interessi attivi.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 47

98A3080

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

PROVVEDIMENTO 19 marzo 1998.

Documento di linee-guida per l'attuazione del programma «Estate serena 1998» per fasce deboli di popolazione. (Repertorio atti n. 424).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, con il quale il Ministro per la solidarietà sociale viene delegato ad esercitare, tra le altre, le funzioni relative al coordinamento ed alla promozione di iniziative in materia di politiche sociali;

Visto l'atto (repertorio atti n. 370 dell'11 dicembre 1997), adottato nella seduta dell'11 dicembre 1997, con il quale questa Conferenza si è espressa favorevolmente sulla relazione sull'attività svolta dalle regioni e province autonome per il raggiungimento delle finalità indicate nel documento di linee-guida per l'attuazione del programma «Estate sicura 1997» per fasce deboli di popolazione ed ha proposto al Ministro per la solidarietà sociale di assumere, anche nell'anno successivo, l'iniziativa di fissare un programma di interventi nel periodo estivo per fasce deboli di popolazione, tenendo conto delle proposte avanzate nella predetta relazione;

Visto il documento di linee-guida per l'attuazione del programma «Estate serena 1998» per fasce deboli di popolazione, trasmesso dal Dipartimento per gli affari sociali il 28 gennaio 1998, nel quale si è tenuto conto delle proposte di modifica al documento stesso, avanzate nella predetta relazione;

Considerato che in sede tecnica Stato-regioni l'11 febbraio 1998, i rappresentanti delle regioni hanno espresso una valutazione positiva sulle iniziative previste nel documento di linee-guida, trasmesso dal Dipartimento per gli affari sociali il 28 gennaio u.s. e che, nella stessa sede, sono state concordate modifiche al testo;

Visto il documento di linee-guida per l'attuazione del programma «Estate serena 1998» per fasce deboli di popolazione, trasmesso dal Dipartimento per gli affari sociali il 10 marzo 1998, nel testo come concordato in sede tecnica;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso in questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce

il seguente accordo tra Governo, regioni e province autonome al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione del programma «Estate serena 1998» per fasce deboli di popolazione, di cui al documento di linee-guida, trasmesso dal Dipartimento per gli affari sociali, nel testo definitivo, il 10 marzo 1998:

Governo, regioni e province autonome si impegnano a favorire:

la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra gli enti, le istituzioni e i soggetti coinvolti nell'attuazione del predetto programma, promuovendo incontri finalizzati alla definizione di strategie e modalità d'intervento ed utilizzando — ove necessario — specifici strumenti di raccordo, quali i protocolli di intesa e gli accordi di programma;

l'attivazione di un servizio informativo, attraverso le forme e le modalità rientranti nel contesto organizzativo delle amministrazioni interessate;

l'effettuazione di un costante monitoraggio delle situazioni a rischio;

l'informazione diffusa a tutti i cittadini, rispetto alle iniziative programmate e servizi utilizzabili a fronte di emergenze.

Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive programmazioni dei servizi e in relazione alle risorse disponibili:

individuano la struttura idonea a coordinare le attività di tutti i settori coinvolti nella realizzazione del programma (servizi sociali, sanità, trasporti, cultura, istruzione);

propongono ai competenti enti erogatori dei servizi pubblici l'adeguamento delle rispettive carte dei servizi alle finalità del predetto programma;

adottano utili strumenti finalizzati alla rilevazione ed alla verifica degli interventi attivati a livello locale;

Governo, regioni e province autonome concordano di procedere ad una verifica del raggiungimento delle finalità indicate nel richiamato documento di linee-guida, in sede di Conferenza Stato-regioni, secondo le modalità individuate nel documento stesso, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Roma, 19 marzo 1998

Il Presidente
BASSANINI

Il segretario
CARPANI

DOCUMENTO DI LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA «ESTATE SERENA 1998» PER FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 febbraio 1997 (repertorio atti n. 237) ha preso atto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento di linee guida per la realizzazione del programma «Estate sicura 1997» per fasce deboli di popolazione. L'11 dicembre 1997, in sede di verifica (repertorio atti n. 370) dei risultati prodotti dal programma stesso, la Conferenza si è espressa favorevolmente sulla relazione concernente l'attività svolta dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in attuazione del ricordato programma, riconoscendone la validità. Nella stessa sede, la Conferenza ha proposto al Ministro per la solidarietà sociale di assumere, anche per l'anno 1998, l'iniziativa di delineare un programma di interventi nel periodo estivo per le fasce deboli di popolazioni, che tenga conto delle proposte formulate nella richiamata relazione.

Al fine, pertanto, di pervenire anche per l'anno 1998 ad una azione concordata, il Dipartimento per gli affari sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono le linee-guida con le quali disciplinare lo svolgimento dell'iniziativa volta a garantire i servizi pubblici essenziali ai soggetti più esposti a rischio nel corso del periodo estivo, attraverso le forme e le modalità di intervento appresso indicate.

1. Le regioni si impegnano a formulare raccomandazioni o direttive ai sindaci, ai direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ai presidenti delle amministrazioni provinciali, offrendo, nel contempo, una gamma di indicazioni e suggerimenti di carattere generale da adattare alle singole realtà territoriali, in base alle competenze istituzionali degli enti sopra citati, allo scopo di far predisporre collegialmente, o su iniziativa del sindaco, uno «strumento informativo» adeguato.

2. Le regioni individuano la struttura idonea a coordinare le attività di tutti i settori coinvolti (servizi sociali, sanità, trasporti, cultura, istruzione).

3. Le regioni con riguardo a quanto previsto dall'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel contesto degli interventi avviati o in corso di realizzazione in materia di trasporto pubblico locale, si impegnano ad adottare azioni concrete per consentire l'espletamento del servizio di trasporto delle persone disabili e con mobilità ridotta, fornendo indicazioni circa il mantenimento di linee di trasporto nelle zone di maggiore frequentazione e di linee di trasporto di penetrazione per assicurare i collegamenti con le zone ad alta densità commerciale.

4. Le regioni propongono ai competenti enti erogatori dei servizi pubblici l'adeguamento delle rispettive Carte dei servizi alle finalità del presente programma. Nei settori di attività ad esse riconducibili, inoltre, le regioni provvedono ad assicurare la promozione e il coordinamento delle iniziative dei soggetti erogatori dei servizi, finalizzate all'adozione o all'adeguamento delle Carte stesse, allo scopo di dare concreta e piena attuazione ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, anche con riferimento a quanto disposto dal decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

5. Le regioni favoriscono la collaborazione tra gli enti, le istituzioni e i soggetti coinvolti nell'attuazione del programma, promuovendo incontri finalizzati alla definizione di strategie e modalità d'intervento e utilizzando — ove necessario — specifici strumenti di raccordo, quali i protocolli d'intesa e gli accordi di programma.

6. Il programma ha lo scopo di fornire, anche nel periodo estivo, indicazioni atte a:

a) prevenire e/o contrastare l'insorgere o l'aggravarsi di situazioni di disagio che vanno a scapito di particolari cittadini considerati a rischio, quali ad esempio, anziani, disabili, soggetti portatori di handicap, minori;

b) garantire la più ampia fruizione dei servizi pubblici essenziali esistenti sul territorio;

c) attivare i servizi territoriali per minori favorendo il pieno utilizzo delle risorse strutturali presenti;

d) assicurare la continuità nell'offerta dei servizi attraverso la programmazione di adeguate risorse finalizzate ad affrontare particolari situazioni di rischio e di disagio, soprattutto, nel periodo estivo.

7. Per perseguire le finalità sopra esplicitate, le regioni preliminarmente raccolgono dati sui servizi esistenti, raccordandosi con gli enti locali, affinché gli interventi siano efficaci in relazione ai bisogni individuati.

8. Le regioni adottano utili strumenti finalizzati alla rilevazione ed alla verifica degli interventi attivati a livello locale e concordano sulle seguenti indicazioni operative.

Indicazioni operative a carattere generale:

1) coordinamento tra enti deputati ad erogare servizi socio-sanitari e assistenziali;

2) attivazione di un servizio informativo attraverso le forme e le modalità rientranti nel contesto organizzativo delle amministrazioni interessate;

3) costante monitoraggio delle situazioni a rischio;

4) attivazione locale di intese con le associazioni di volontariato e con tutte le agenzie sociali del territorio per la messa a punto di strategie di intervento;

5) predisposizione di collegamenti preventivi con le prefetture per attivare forme di collaborazione con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e altri organismi presenti sul territorio;

6) informazione diffusa a tutti i cittadini rispetto alle iniziative programmate e servizi utilizzabili a fronte di emergenze, attraverso:

a) pubblicazione di un vademecum informativo destinato agli operatori, per il quale le regioni forniranno informazioni adeguate alla propria realtà territoriale;

b) utilizzo dei mass-media a livello regionale e locale;

c) divulgazione di materiale informativo attraverso i punti di maggiore riferimento nel periodo estivo: stazioni ferroviarie, di pullman, ospedali, poste, uffici informazioni turistiche e sociali, scuole, università, medici di base e servizi di guardia medica, prefetture e farmacie;

d) eventuale redazione in ciascuna regione di un elenco di referenti per singole aree territoriali e per settori di utenza (anziani, minori, disabili, soggetti portatori di handicap) con i relativi indirizzi, numeri telefonici e orari di funzionamento;

e) eventuale attivazione, soprattutto nelle grandi città, di speciali numeri verdi telefonici;

f) eventuale pieno utilizzo estivo del telesoccorso ed avvio di altre iniziative similari;

7) verifica, da parte delle istituzioni competenti, della razionale turnazione durante la chiusura estiva di farmacie, negozi alimentari ed altri servizi essenziali;

8) adozione di opportune intese con le competenti autorità scolastiche finalizzate alla concessione di edifici scolastici per lo svolgimento, da parte di soggetti pubblici e privati, di attività ricreative ed educative, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi 4 agosto 1977, n. 517 e 19 luglio 1991, n. 216, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Indicazioni operative a carattere specifico:

1) intervenire, mediante attività formativa, sull'adeguamento della preparazione professionale degli operatori dell'attività di informazione al cittadino;

2) assicurare, attraverso la turnazione del personale, la continuità di funzionamento dei centri diurni in cui poter accogliere utenti particolarmente bisognosi, prevedendo, se necessario e possibile, una compresenza di utenza diversificata;

3) attivare preliminari rapporti con le strutture residenziali socio-sanitarie della zona per la disponibilità di posti letto per pronto intervento;

4) creare spazi attrezzati per il tempo libero e realizzare attività ricreative ed educative per tutti gli utenti che nel periodo estivo vogliano usufruirne attraverso la elaborazione di programmi ricreativo-culturali, di animazione ed educativi, predisponendo i necessari mezzi di trasporto per favorirne l'accesso;

5) assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza domiciliare, se già esistente, o attivare questo servizio per l'emergenza;

6) fornire pasti a domicilio, o presso apposite mense, a quanti dovessero avere bisogno di tale servizio;

7) attivare, con il concorso del volontariato, un servizio per assicurare l'approvvigionamento di generi vari per chi è solo e non può provvedervi personalmente (fare la spesa per l'anziano o la persona disabile);

8) assicurare l'assistenza farmaceutica con la consegna a domicilio di farmaci a coloro che risultino impossibilitati a procurarseli autonomamente o attraverso la rete parentale;

9) sensibilizzare i medici di famiglia e/o i loro sostituti perché diano immediati riscontri a richieste di visite domiciliari da parte di soggetti a rischio (specie anziani e soggetti portatori di handicap);

10) potenziare, nell'ambito dei programmi regionali, i servizi di guardia medica nelle località di maggiore afflusso turistico e configurare nell'ambito di ciascuna regione l'eventuale attuazione di dispensari farmaceutici da ubicare nelle aree di forte afflusso turistico;

11) predisporre adeguate soluzioni in presenza di soggetti soli ospedalizzati o in procinto di dimissioni (specie anziani).

I servizi sopra elencati possono essere assicurati anche attraverso protocolli di intesa tempestivamente stipulati con comuni limitrofi o vicini.

Vengono altresì previsti accordi o convenzioni con organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc.

Al fine di valutare il livello di diffusione sul territorio nazionale delle iniziative previste e di accertare che le stesse siano state realizzate in funzione delle esigenze locali, si provvederà ad una verifica del raggiungimento delle finalità indicate nel presente documento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Tale verifica consisterà nell'esame di una relazione sull'attività svolta, elaborata anche sulla base della scheda di monitoraggio, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno a trasmettere alla segreteria della predetta Conferenza, e degli elementi di valutazione emersi in sede di coordinamento tra istituzioni e organismi di privato sociale effettuato dal Dipartimento per gli affari sociali.

La verifica, oltre a rappresentare un momento di riscontro dei risultati conseguiti, costituirà uno strumento di ulteriore riflessione per la elaborazione di analoghi programmi nel futuro.

98A3081

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 24 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto del Politecnico, in particolare l'art. 70, comma 1, il quale prevede che «le cariche sono incompatibili tra loro e con il regime a tempo definito»;

Constatata l'impossibilità di costituire alcuni organi del Politecnico;

Sottoposta pertanto, al senato accademico, una proposta di modifica di statuto, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 68, comma 1, dello statuto;

Vista la delibera dell'11 novembre 1997 con la quale il senato accademico ha fatto propria la citata proposta ed ha invitato il rettore a convocare lo stesso senato accademico e il consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, ai sensi del già citato art. 68, comma 1, dello statuto, per la conseguente deliberazione;

Vista la deliberazione adottata dai ridetti organi di governo del Politecnico in data 25 novembre 1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pervenuta in data 16 marzo 1998 ed assunta al prot. gen. con il n. 3011, con la quale il ridetto Ministero, esperito il controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in relazione alla modifica di statuto trasmessa con nota del 5 dicembre 1997, prot. n. 14379;

Decreta:

L'art. 70, comma 1, dello statuto del Politecnico, emanato con decreto rettorale n. 801 del 28 ottobre 1996 è come di seguito modificato.

Art. 70.

Norme elettive generali

Le cariche monocratiche, di componente del consiglio di amministrazione nonché di componente elettivo del senato accademico sono incompatibili tra loro e con il regime a tempo definito, per il personale docente, e a tempo parziale, per il personale tecnico-amministrativo.

1-*bis*. Le cariche monocratiche, di cui al comma precedente, sono così individuate: rettore, prorettore vicario, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di laurea e di diploma, direttore di dipartimento, direttore di centro interdipartimentale di ricerca e direttore di istituto scientifico, sino alla disattivazione.

Bari, 24 marzo 1998

Il rettore: CASTORANI

98A3082

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di cinque richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti: - art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; - art. 4, comma 2, n. 1, limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e n. 2: "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato"; - art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; - art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e alle parole "delle liste"; - art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati"; - art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; - art. 18-*bis*; - art. 19; - art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati", nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista"; - art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista"; - art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4), limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; - art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; - art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3) limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4) limitatamente alle parole: "e le liste", n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; - art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste"; - art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati"; - art. 30, comma 1, n. 4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; - art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola: "C" e alle parole: "e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi"; - art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; - art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; - art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; - art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; - art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione"; - art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e"; - art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comnque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; - art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista."; - art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive"; - art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzio-

nale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-*bis*: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; - art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; - art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti"; - art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; - art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; - art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; - art. 77, comma 1, limitatamente al numero 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;", al numero 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista."; - art. 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; - art. 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; - art. 83; - art. 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; - art. 85; - art. 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."; - art. 103, comma 2, limitatamente alle parole: "per una lista o", e comma 4, limitatamente alle parole: "di lista" e "della lista o"; - art. 106, limitatamente alle parole: "o più di una lista di candidati"; - art. 112, limitatamente alle parole: "e di lista"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Comitato promotore *referendum*, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dal Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro

ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, al Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-*bis*;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4): limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2) limitatamente alle parole "e delle liste" nonché alle parole "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste";

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola ",C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e le parole "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-*bis*: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento" e al numero 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5, "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Comitato promotore *referendum*, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale"; comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali."; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Comitato promotore *referendum*, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai partiti o movimenti politici", limitatamente a: articolo 1; articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 8, comma 1, limitatamente alle parole: "o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1", comma 15 ("A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti ed i movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria"), comma 16, limitatamente alle parole: "Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto." e alle parole: ", che partecipano alla ripartizione delle risorse,", e comma 17 ("In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei Deputati ne dà comunicazione al Ministro del Tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti."); articolo 9, comma 1 ("L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire.")?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Comitato promotore *referendum*, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117, recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Comitato promotore *referendum*, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.

98A3213

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 aprile 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1789,73
ECU	1959,75
Marco tedesco	988,42
Franco francese	294,84
Lira sterlina	3013,01
Fiorino olandese	877,66
Franco belga	47,892
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	259,21
Lira irlandese	2491,48
Dracma greca	5,679
Escudo portoghese	9,647
Dollaro canadese	1245,81
Yen giapponese	13,569
Franco svizzero	1188,01
Scellino austriaco	140,49
Corona norvegese	237,66
Corona svedese	230,26
Marco finlandese	325,58
Dollaro australiano	1163,32

98A3237

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.26803.XV.J(1489) del 13 marzo 1998 la miccia detonante denominata: «Sipemid 8», che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A3085

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Cittadella», in Rende

Con decreto ministeriale 17 marzo 1998 i poteri conferiti al dott. Umberto Costanzo, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Cittadella», con sede in Rende (Cosenza), sono stati prorogati fino ai sei mesi successivi alla data del decreto medesimo.

98A3086

Nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori cattolici», in Taranto

Con decreto ministeriale 17 marzo 1998 il prof. Nicola Bruni è stato nominato — per un periodo di dodici mesi — commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori cattolici», con sede in Taranto, costituita il 15 ottobre 1960 per rogito notaio Girolamo Bonfrate.

98A3087

Nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Sibilla», in Pescopagano

Con decreto ministeriale 17 marzo 1998 il rag. Teodoro Lateana è stato nominato — per un periodo di dodici mesi — commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Sibilla», con sede in Pescopagano (Potenza), costituita l'8 maggio 1987 per rogito notaio Loredana Grimaldi.

98A3088

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 1998, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		Indici (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1997	Marzo	105,3	2,2	6,8
	Aprile	105,4	1,7	6,3
	Maggio	105,7	1,6	6,0
	Giugno	105,7	1,4	5,4
	Luglio	105,7	1,6	5,3
	Agosto	105,7	1,5	5,0
	Settembre	105,9	1,4	4,9
	Ottobre	106,2	1,6	4,6
	Novembre	106,5	1,6	4,3
	Dicembre	106,5	1,5	4,1
	Media	*105,7*	*1,7*	*5,7*
1998	Gennaio	106,8	1,6	4,3
	Febbraio	107,1	1,8	4,3
	Marzo	107,1	1,7	4,0

98A3166

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.